



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

**E**

**ANCI TOSCANA**



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

**E**

**LA DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**PER LA PROMOZIONE, IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI  
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA**, con sede in via Mannelli n.113 - Cap. 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale Dott.re Domenico Petruzzo, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (qui di seguito indicato come USRT)

e

**ANCI TOSCANA**, con sede a Firenze, in viale Giovine Italia, 17 – P.IVA 0171031097 nella persona del suo Presidente Matteo Biffoni, qui di seguito indicata come Anci Toscana,

**VISTI**

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sulla "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro", a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 5;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei", a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali", di cui all'articolo 10, comma 3, del



decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

la direttiva del MIUR 15 luglio 2010 n. 57, "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici", a norma dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65, "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali", a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 e le successive integrazioni apportate con DPR n.133 del 31 luglio 2017;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici", a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali", a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

la Legge 13 luglio 2015 n.107, riguardante la "Riforma del sistema nazionale istruzione e formazione e delega al riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell'art.1;

la "Guida operativa per la scuola" del MIUR, relativa all'attività di alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota protocollo 9750 dell'8 ottobre 2015 della DG Ordinamenti con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro alla luce delle innovazioni normative introdotte dal sopra citato art.1, commi 33\43 della Legge 107\2015;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2018, prot. n. 16 del 04/08/2017;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro tra cui la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

il decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195 adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di adozione del "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";

### **CONSIDERATO CHE**

È interesse delle parti contraenti definire e mettere in atto forme di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

### **PREMESSO CHE**

L'USRT si propone di

- rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- supportare le istituzioni scolastiche nella realizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto dalla Legge 107/2015;



- favorire la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo promuovendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici, aziende e imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagnare l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- monitorare le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola lavoro.

Anci Toscana, consapevole dell'importanza di operare in collaborazione con il sistema scolastico per promuovere un rapporto fondato sulla trasparenza e sulla conoscenza, si propone di:

- promuovere le politiche a favore dell'Alternanza Scuola Lavoro all'interno di Anci Toscana, tra le amministrazioni comunali associate e con altri soggetti istituzionali e non, poiché ciò può rappresentare per i giovani studenti una forma di avvicinamento al mondo del lavoro e una forma di orientamento per la scelta universitaria;
- favorire la formazione della coscienza civica degli studenti stimolando in essi la consapevolezza dell'importanza dell'ingresso nel mondo del lavoro anche attraverso la conoscenza diretta dei servizi offerti dalle proprie strutture;
- migliorare nelle nuove generazioni, la conoscenza delle materie trattate dalle amministrazioni locali mediante un progetto che consenta il coinvolgimento degli studenti sia in attività didattiche sia in attività operative;
- promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie quale efficace strumento di semplificazione della comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e Finalità**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Anci Toscana s'impegnano a coordinare le proprie azioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, per promuovere, implementare e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nel quadro di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, attraverso azioni integrate e/o congiunte per la messa a sistema di un modello condiviso.

### **Art. 2**

#### **Compiti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**

L'USR Toscana s'impegna a:

- far conoscere alle scuole secondarie di secondo grado percorsi ed attività co-progettate e condivise;
- sostenere le attività promosse da Anci Toscana negli ambiti della presente intesa e nella loro promozione, diffusione e valorizzazione;
- promuovere con i suoi canali le proposte elaborate presso le scuole della Toscana;



- monitorare e valutare l'efficacia delle attività di alternanza scuola-lavoro poste in essere a seguito della presente intesa;

### **Art. 3 Compiti di Anci Toscana**

Anci Toscana s'impegna a:

- individuare settori di intervento e aree operative disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- consentire l'accesso alle proprie strutture, alle strutture degli enti locali associati e, al tempo stesso, a mettere a disposizione un numero congruo di personale specializzato in qualità di tutor esterni;
- collaborare con l'USRT nello svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro.
- favorire la nascita di un registro comunale/metropolitano nel quale siano raccolte le offerte dei piani di alternanza scuola lavoro.

### **Art. 4 Individuazione dei settori di intervento dei percorsi di alternanza**

1. Ogni anno, prima dell'avvio dei percorsi di alternanza, l'Ufficio Scolastico Regionale concorderà con Anci Toscana i settori di intervento, i progetti per i quali attivare i percorsi e il numero di allievi da inserire in tali percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, stabilendo contestualmente le aziende e le istituzioni, vicine per collocazione ai plessi scolastici, e il calendario delle presenze presso le sedi delle amministrazioni comunali.
2. Tali scelte saranno effettuate dal Gruppo di coordinamento di cui al successivo articolo.

### **Art.5 Gruppo di coordinamento**

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi da realizzare, si istituisce, a titolo gratuito, un gruppo di coordinamento, rappresentativo degli enti firmatari costituito da un numero non superiore a tre rappresentanti per ognuno dei due Enti. Per USRT sarà costituito almeno da due rappresentanti dell'UFFICIO III - Unità organizzativa 3; per l'Agenzia sarà costituito da almeno due rappresentanti, individuati nel capo ufficio Formazione, comunicazione Sviluppo e in un funzionario dell'Area di Staff.

### **Art. 6 Pubblicizzazione**

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme ritenute più idonee.



**Art. 7**  
**Trattamento dei dati personali**

Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza della presente convenzione.

**Art. 8**  
**Durata**

Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e ha durata triennale, a copertura delle annualità scolastiche 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/21.  
In ogni caso nulla è dovuto dalla Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

Firenze, 02 luglio 2018

Per l'USRT – Ufficio Scolastico  
Regionale della Toscana  
*Il Direttore generale*  
*Domenico Petruzzo*

Per Anci Toscana  
*Il Presidente*  
*Matteo Biffoni*

---

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana.  
La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 13560.